

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2455)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(STAMMATI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31,  
contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

ONOREVOLI SENATORI. — Tutte le infrazioni alle norme in materia valutaria costituiscono attualmente nell'ordinamento giuridico italiano, a seguito della legge 18 ottobre 1949, n. 769, meri illeciti amministrativi, punibili con sanzioni la cui portata intimidatoria si è rivelata assai modesta ed inadeguata, a reprimere o a limitare il grave fenomeno della « fuga dei capitali »; il quale — come è noto — è andato assumendo sempre più dimensioni tali da determinare

sfavorevoli ripercussioni sull'economia nazionale, che si sono aggravate in misura allarmante in questi ultimi tempi.

La semplice sanzione amministrativa di natura pecuniaria — in relazione anche alle notevoli difficoltà nell'accertamento dell'illecito e, quindi, al rischio molto modesto in cui incorrono gli autori delle infrazioni — non è idonea a scoraggiare le attività di coloro i quali, con gravissimo pregiudizio per gli interessi economici della collettività, inde-

bitamente effettuano trasferimenti di valuta all'estero o vi costituiscono disponibilità valutarie o di altro genere.

Per ovviare all'insufficienza dell'attuale sistema normativo, è indispensabile, come generalmente è stato avvertito, trasformare le predette attività in illeciti penali, in armonia, del resto, con le normative vigenti negli altri Paesi della Comunità economica europea, nei quali — con la sola eccezione, peraltro comprensibile, della Germania federale — le infrazioni valutarie sono considerate reati, e come tali sanzionate.

In tale prospettiva, nell'articolo 1 del provvedimento si configurano due distinte ipotesi delittuose consistenti, rispettivamente, nell'illecita esportazione di valuta nazionale o estera, di titoli azionari o obbligazionari, di titoli di credito o di altri mezzi di pagamento e nel fatto di chi illecitamente procura all'estero, per sé o per altri, disponibilità valutarie o attività di altro genere.

Il terzo comma prevede una pena notevolmente più severa se la violazione supera un certo limite, che si è ritenuto opportuno fissare in lire cinque milioni; naturalmente il limite può essere superato anche con più azioni delittuose come risulta dall'uso dell'avverbio « complessivamente » che proprio a tal fine è stato introdotto.

Il comma successivo prevede, come aggravanti, il concorso nel reato di tre o più persone ovvero la partecipazione all'illecito di amministratori ovvero dipendenti di aziende o istituti di credito, mentre il quarto comma aggrava la pena sino al doppio se il fatto assume carattere di particolare gravità.

La norma stabilisce poi che in ogni caso la confisca è obbligatoria ed, infine, equipara a tutti gli effetti, analogamente a quanto previsto attualmente per i reati di contrabbando, il tentativo dei predetti delitti al delitto consumato.

L'articolo 2, per motivi facilmente intuitibili, prevede, estendendo l'applicabilità delle norme del codice penale relative alle persone civilmente obbligate per l'ammenda (articoli 196 e 197), una responsabilità solidale per il pagamento delle multe inflitte.

Al fine di completare, poi, la normativa, l'articolo 3 sancisce, fuori delle ipotesi di concorso nei delitti, di cui all'articolo 1, la responsabilità penale degli amministratori e dipendenti di aziende o istituti di credito, per tutte le altre violazioni delle disposizioni in materia valutaria: trattasi però di infrazioni di minore rilevanza che vengono punite sol perchè determinano una situazione di pericolo, per cui è apparso opportuno configurare il reato come contravvenzione. Intuitivamente, per i fatti che costituiscono reato a norma degli articoli 1 e 3, non si applicano più le sanzioni amministrative previste dalla legge valutaria in materia.

Sul piano processuale, al fine di assicurare una normativa adeguata alla particolarità e gravità dei reati previsti, si è ritenuto opportuno disciplinare più incisivamente sia la fase delle indagini di polizia giudiziaria, sia quelle dell'istruzione e del giudizio.

A ciò provvedono: — l'articolo 4, il quale prescrive in ogni caso il rito direttissimo, limita opportunamente l'istituto della connessione e sancisce l'obbligatorietà delle misure cautelari di cui all'articolo 189 del codice penale; — l'articolo 5, che amplia i poteri della polizia giudiziaria nelle indagini presso banche e istituti di credito, consentendo, inoltre, al giudice, di delegare alla stessa polizia giudiziaria il compimento di tutti gli atti previsti dall'articolo 340, codice procedura penale; — l'articolo 6, che, modificando il vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), consente alla Guardia di finanza di effettuare visite, ispezioni e controlli anche fuori degli spazi doganali, ma pur sempre nelle zone di confine.

L'articolo 7, in considerazione della particolare situazione del comune di Campione d'Italia, e dello speciale regime di circolazione valutaria in esso instauratosi, esclude l'applicabilità delle disposizioni del decreto-legge ai cittadini di tale Comune, che ivi risiedono ed hanno disponibilità di redditi di lavoro o d'impresa o conseguenti a trattamento di quiescenza o pensionistico.

Completano la normativa le ultime due disposizioni (articoli 8 e 9) relative all'abroga-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione di ogni norma incompatibile e all'entrata in vigore del decreto.

Rispetto alla prima si può aggiungere che ovviamente sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano a trovare applicazione le disposizioni valutarie vigenti e che, inoltre, dette disposizioni continueranno ad applicarsi alle fattispecie non previste dalla nuova normativa.

L'adozione del provvedimento nella forma del decreto-legge appare perfettamente legittima. Invero non possono certo nutrirsi dubbi circa la necessità di porre un freno al preoccupante fenomeno considerato, mentre la situazione economica e finanziaria del

Paese, notevolmente aggravatasi di recente e bisognosa di urgenti rimedi a sostegno del mercato valutario, impone l'uso di uno strumento normativo, la cui efficacia è condizionata dall'immediatezza della sua applicazione. Il provvedimento si inquadra, infatti, nelle misure che il Governo ha predisposto in questi giorni per la difesa della nostra valuta, sicchè un ritardo potrebbe pregiudicare il buon esito del complesso delle misure stesse.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene adesso presentato alle Camere per la conversione in legge

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

*Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 5 marzo 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero;

### DECRETA:

#### Art. 1.

Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale o estera, titoli azionari o obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la multa dalla metà al triplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza la autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, è punito con la multa dalla metà al triplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore predetto.

La pena è aumentata se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di tre o più, ovvero se nel reato sono concorsi amministratori ovvero dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare all'economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nel caso di condanna, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 196 e 197 del codice penale si applicano anche relativamente alle multe inflitte per i delitti previsti dal presente decreto.

## Art. 3.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente articolo 1, l'amministratore o il dipendente di un'azienda o istituto di credito, che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da 6 mesi a un anno e dell'ammenda da lire 1 milione a 20 milioni.

## Art. 4.

Per i reati previsti dal presente decreto si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito, anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

## Art. 5.

Per i reati previsti dal presente decreto non si applica l'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto, che siano di particolare gravità.

## Art. 6.

Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo l'articolo 20, il seguente articolo:

« Art. 20-bis. - (*Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali*).  
— Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonchè nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della Guardia di finanza ».

## Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle persone abitualmente residenti nel comune di Campione d'Italia e iscritte nel registro della popolazione del predetto comune, limitatamente alle disponibilità derivanti da redditi di lavoro o di impresa e da quelli provenienti da trattamento di quiescenza o pensionistico.

## Art. 8.

È abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

## Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1976.

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO —  
STAMMATI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.